

# STRANIERI E PRESTAZIONI SOCIALI

A cura dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione – servizio antidiscriminazione

*Il presente schema indica, per ciascuna prestazione, le “categorie” di stranieri ammessi (oltre ai cittadini italiani e UE, sempre indicati dalla legge) la fonte normativa che ne prevede l'ammissione e i problemi aperti, con le relative indicazioni operative.*

## Assegno di maternità (art. 74 D.lgs. 151/2001)

E' riconosciuto a:

- **titolari di permesso di lungo periodo** (previsto dalla legge originaria)
- **familiari non comunitari di cittadini comunitari** (circolare INPS n. 35 dd. 09.03.2010)
- **titolari dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria** (previsto dalla circolare INPS n. 9 del 22/01/2010)

Sarebbero quindi esclusi:

- titolari di permesso unico lavoro (art. 12 direttiva 2011/98)
- titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50)
- titolari di permesso per motivi umanitari (art.34 comma 5 d.lgs 251/2007)

### Tuttavia:

A) La mancata estensione del beneficio agli stranieri regolarmente soggiornanti titolari di **permesso unico lavoro** e di **permesso per motivi umanitari** è stata oggetto di giudizio avanti la Corte costituzionale che, con ordinanza n. 95/2017, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 cit. affermando:

- **per i titolari di permesso unico lavoro, l'applicabilità dell'art. 12 della direttiva 2011/98** che già garantisce la parità di trattamento nelle prestazioni di sicurezza sociale (rendendo perciò inutile la pronuncia di incostituzionalità);
- **per i titolari di permesso per motivi umanitari, l'applicabilità dell'art. 34, comma 5, Dlgs 19.11.07 n. 251 a norma del quale “ai titolari del permesso di soggiorno umanitario sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari di protezione umanitaria”;** tra tali diritti rientra, ai sensi dell'art. 27, comma 1, il diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di **assistenza sociale** e sanitaria.

Hanno trovato quindi conferma le numerose pronunce dei giudici che già in moltissimi casi hanno riconosciuto ai titolari di permesso unico lavoro l'indennità di maternità di base.

*Inoltre la motivazione fornita dalla Corte Costituzionale conferma il pieno diritto alla prestazione da parte dei titolari di permesso per motivi umanitari, diritto che deve pertanto essere immediatamente riconosciuto dalle amministrazioni comunali.*

*B) Quanto alle straniere **titolari di carta blu** anch'esse possono agire in giudizio e ottenere una pronuncia favorevole, poiché la clausola di parità di cui all'art. 14 direttiva 2009/50 è del tutto analoga a quella di cui all'art. 12 direttiva 2011/98. Al momento non risultano però precedenti.*

## **COSA FARE**

E' importante che le cittadine straniere titolari di permesso unico lavoro e di permesso per motivi umanitari **presentino domanda presso il Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio** (anche se al momento della nascita non erano titolari di detti permessi) e che i Comuni inoltrino le domande all'INPS lasciando poi all'istituto la responsabilità di porsi in contrasto con il diritto dell'Unione e con la normativa nazionale e di risponderne dunque in sede giudiziale.

Si segnala inoltre che alcuni Comuni **non consentono il deposito della domanda** da parte dei cittadini che abbiano titoli di soggiorno ritenuti inidonei. Tale prassi è del tutto arbitraria e illegittima. Si deve quindi insistere presso il Comune perché, anche ove non concordi con le tesi sin qui esposte, la domanda venga depositata e comunque esaminata, anche al fine di agevolare l'eventuale successivo contenzioso giudiziario. Ove ciò non fosse possibile **la domanda deve essere inviata con raccomandata RR o a mezzo pec.**

## **Assegno di maternità per le lavoratrici atipiche (art. 75 D.lgs 151/01)**

E' riconosciuto a:

- **titolari di permesso di lungo periodo** (previsto dalla legge originaria)

*Tutte le altre categorie **non sono indicate.***

*Sarebbero quindi esclusi:*

- *familiari non UE di cittadini UE (art. 24 direttiva n. 2004/38/CE),*
- *titolari di protezione internazionale (art. 29 direttiva 2011/95),*
- *titolari di permesso umanitario (art. 34 comma 5 d.lgs 251/2007)*
- *titolari di permesso unico lavoro (art. 12 direttiva 2011/98)*
- *titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50).*

### **Tuttavia:**

anche queste esclusioni possono essere contestate davanti al giudice come per l'assegno di maternità ex art. 74 dlgs 151/01 e anche per le categorie (come i familiari di comunitari) per le quali, illogicamente, viene riconosciuto quest'ultimo e non quello attribuito dall'INPS.

## Assegno per il nucleo familiare numeroso (art. 65 L 488/1998 per le famiglie con almeno 3 figlie articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (bonus quarto figlio))

E' riconosciuto a:

- **titolari di permesso di lungo periodo** (introdotto dall'art.7 L 97/2013)
- **familiari non comunitari di cittadini comunitari** (introdotto dall'art. 7 L. 97/13)
- **titolari di protezione internazionale** (previsto dalla circolare INPS n. 9 del 22/01/2010)

Sarebbero quindi esclusi:

- *titolari di permesso umanitario (art. 34 comma 5 d.lgs 251/2007)*
- *titolari di permesso unico lavoro (art. 12 direttiva 2011/98)*
- *titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50).*

### Tuttavia:

- L'esclusione dei **titolari di permesso unico lavoro** è attualmente al giudizio della Corte di Giustizia Europea ([rinvio della Corte Appello Genova, 1^ agosto 2016](#)) che ha disposto di decidere senza udienza e in forma semplificata (quindi presumibilmente in tempi brevi). A prescindere dall'esito del giudizio avanti la CGUE e dall'indirizzo fornito dalla citata ordinanza della Corte Costituzionale i titolari di permesso unico lavoro **già oggi possono ottenere dal giudice una pronuncia favorevole**, poiché già molti Tribunali hanno attribuito il beneficio. Tale posizione ha ricevuto una autorevole avallo dalla decisione della Corte Costituzionale 95/2017 (vedi sopra assegno di maternità di base)*
- Lo stesso vale per i **titolari di carta blu**.*
- Per i titolari di **permesso per motivi umanitari**, il diritto alla prestazione sussiste sulla base dell'**art. 34, comma 5, d.lgs 19.11.07 n. 251** (vedi sopra assegno di maternità di base).*

### COSA FARE

E' importante che gli interessati presentino domanda al comune di residenza **entro il 31 gennaio di ciascun anno** e che i Comuni inoltrino le domande all'INPS lasciando poi all'istituto la responsabilità di porsi in contrasto con il diritto dell'Unione o con la normativa nazionale e di risponderne dunque in sede giudiziale.

Si segnala anche in questo caso che alcuni Comuni **non consentono il deposito della domanda** da parte dei cittadini che abbiano titoli di soggiorno ritenuti inidonei. Tale prassi è del tutto arbitraria e illegittima. Si deve quindi insistere presso il Comune perché, anche ove non concordi con le tesi sin qui esposte, la domanda venga depositata e comunque esaminata,

anche al fine di agevolare l'eventuale successivo contenzioso giudiziario. Ove ciò non fosse possibile **la domanda deve essere inviata con raccomandata RR o a mezzo pec.**

## **Assegno di natalità (art. 1, comma 125 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità' 2015)**

E' riconosciuto a:

- **titolari di permesso di lungo periodo** (previsto dalla legge originaria)
- **familiari non comunitari di cittadini comunitari** (circolare INPS n. 214 del 6 dicembre 2016)
- **titolari di protezione internazionale** (previsto dalla circolare INPS n. 93/2015)

Sarebbero quindi esclusi

- *titolari di permesso unico lavoro (art. 12 direttiva 2011/98)*
- *titolari di permesso umanitario (art. 34 comma 5 d.lgs 251/2007)*
- *titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50).*

### **Tuttavia:**

*Per i titolari di **permesso unico lavoro** la grande maggioranza delle pronunce giudiziali di Tribunali sinora intervenute e tutte le pronunce di Corti d'Appello (Milano e Brescia) riconoscono la prestazione ai sensi dell'art. 12 direttiva 2011/98 (cfr. anche Corte Cost. n. 95/2017 sopra richiamata).*

*Le pronunce sono presenti nella [banca dati del sito ASGI](#).*

*I titolari di **permesso per motivi umanitari** potrebbero fare valere il diritto alla parità di trattamento di cui all'art. 34, comma 5, d.lgs 19.11.07 n. 251 richiamato anche da Corte Cost. n. 95/2017: su questo punto tuttavia non esistono precedenti giurisprudenziali e va considerato che la citata pronuncia della Corte Costituzionale si riferisce a un istituto introdotto prima del dlgs 251/07; per gli istituti che, come l'assegno di natalità, sono stati introdotti successivamente l'INPS potrebbe far valere la prevalenza della legge successiva.*

### **COSA FARE**

E' necessario proporre domanda (entro 90 gg dalla nascita per ottenere la decorrenza dalla nascita; se la domanda è presentata successivamente il diritto decorrerà dalla domanda) e, dopo la risposta negativa dell'INPS o comunque decorsi 120 giorni, avviare il contenzioso, rivolgendosi agli avvocati della rete ASGI.

## **SIA – sostegno per l'inclusione attiva (DM 26.5.2016 modificata dal DM 29.4.2017)**

E' riconosciuto a:

- **titolari di permesso di lungo periodo** (previsto dal DM 26.5.2016 e confermato da DM 29.4.2017)
- **familiari non comunitari di cittadini comunitari** (previsto dal DM 26.5.2016)
- **titolari dello Status di rifugiato o di protezione sussidiaria** (previsti dal messaggio INPS 3272 del 2.8.2016 e dal modulo di domanda)

Sarebbero quindi esclusi

- *titolari di permesso unico lavoro (art. 12 direttiva 2011/98)*
- *familiari non UE di cittadini UE (art. 24 direttiva n. 2004/38/CE),*
- *titolari di permesso umanitario (art. 34 comma 5 d.lgs 251/2007)*
- *titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50).*

**Tuttavia:**

*la questione dell'accesso al SIA da parte dei titolari di permesso unico lavoro è più dubbia trattandosi (per alcuni aspetti) di prestazione di contrasto alla povertà non inclusa nelle prestazioni di cui all'art. 3 Regolamento 883/04 (cui la direttiva 2011/98 rinvia – per un approfondimento [clicca qui](#)).*

*In generale, sulla illegittimità del requisito del permesso di lungo periodo sono pendenti due ricorsi avanti il TAR Lazio, promossi da INCA CGIL e da ASGI.*

#### **COSA FARE**

In attesa della pronuncia del TAR Lazio è opportuno che i **titolari di permesso unico lavoro**, ove sussistano gli altri requisiti, presentino domanda.

Per i **titolari di permesso umanitario** invece il diritto **appare incontestabile** per effetto della clausola di parità di cui all'art. 34, comma 5, Dlgs 251/07.

Lo stesso per i familiari di comunitari.

Quindi è necessario presentare la domanda in Comune ed eventualmente promuovere poi giudizio (al momento non risultano azioni giudiziarie pendenti).

### **Carta acquisti ordinaria (art. 81, comma 32 D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08)**

E' riconosciuto a:

- **titolari di permesso di lungo periodo** (introdotto dall'art. 1 c.216 L. 147/13 e DM Min. Economia e Finanze 3.2.14)
- **familiari non UE di cittadini UE** (introdotto come sopra)
- **titolari di protezione internazionale** (NON indicato sul sito INPS benché presente nel modulo).

Restano quindi esclusi

- *titolari di permesso unico lavoro (art. 12 direttiva 2011/98)*

- titolari di permesso umanitario (art. 34 comma 5 d.lgs 251/2007)
- titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50).

## **COSA FARE**

vale quanto detto nel paragrafo sul SIA.

### **Carta acquisti sperimentale (DM 10 gennaio 2013)**

Vale quanto detto per il SIA che rappresenta una generalizzazione a tutti Comuni della carta acquisti sperimentale

### **Assegno nucleo familiare (ANF) per i familiari residenti all'estero (art. 2 co. 6 della Legge n. 153/1988)**

L'art. 2, comma 6 L. 153/88 prevede che solo l'italiano (o lo straniero, per i soli paesi con i quali sussistono convenzioni) possa computare nel nucleo il familiare a carico residente all'estero. Conseguentemente i lavoratori stranieri che mantengono figli o coniuge in Patria non potrebbero fruire dell'assegno familiare

#### **Tuttavia:**

*Tutte le pronunce sinora intervenute (vedi [banca dati ASGI](#)) hanno ritenuto che tale distinzione non sia applicabile agli stranieri titolari di permesso di lungo soggiorno e ai titolari di permesso unico lavoro, con conseguente disapplicazione, per contrasto con la direttiva 2003/109/CE o con la direttiva 2011/98, dell'art. 2 co. 6 legge n. 153/1988. E quindi necessario che anche lo straniero lungosoggiornante o titolare di permesso unico lavoro faccia domanda di inclusione nel nucleo del familiare residente all'estero e in caso di diniego avvii il contenzioso.*

*Va ricordato che l'INPS provvede al pagamento diretto degli assegni solo per lavoratori domestici e disoccupati che godono della NASPI, ovvero in caso di insolvenza del datore di lavoro. Negli altri casi il pagamento avviene tramite il datore di lavoro.*

### **Premio alla nascita (art. 1 comma 353 della L. di Bilancio 2017 – L.11 dicembre 2016 n. 232 pubblicata in GU il 21.12.2016)**

La legge istitutiva **non prevede alcuna limitazione, né in relazione al titolo di soggiorno dello straniero, né in relazione al reddito.** Quindi il diritto dovrebbe spettare a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti.

L'INPS, con circolari n. 39 del 27 febbraio 2017, circolare n. 61 del 16 marzo 2017 e circolare n. 70 del 28 aprile 2017 ha esteso "per analogia" i requisiti previsti per l'assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014 (salvo quello del reddito) anche alla prestazione in esame. Conseguentemente il premio alla nascita viene attualmente riconosciuto ai:

- **titolari di permesso di lungo periodo**
- **familiari non comunitari di cittadini comunitari**
- **titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria**

Tale limitazione è illegittima per i motivi già esposti a proposito dell'assegno di natalità, ma prima ancora perché è introdotta mediante una circolare in deroga a una norma di legge che invece non prevedeva limitazioni.

#### **COSA FARE**

E' necessario che tutte le donne straniere titolari di un permesso di soggiorno, indipendentemente dal titolo e dalla durata, presentino domanda.

La domanda dovrebbe essere presentata in via telematica sul sito dell'INPS a far data dal 4 maggio 2017. La procedura però non è accessibile ai soggetti che non sono titolari di uno dei permessi sopraindicati i quali pertanto dovranno presentare la domanda o via pec o via raccomandata RR

**Bonus asilo nido (art.1 comma 355 – L.11 dicembre 2016 n. 232  
pubblicata in GU il 21.12.2016)**

La legge istitutiva **non prevede alcuna limitazione, né in relazione al titolo di soggiorno dello straniero, né in relazione al reddito.** Quindi il diritto dovrebbe spettare a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti.

Il DPCM 17.2.2017, pubblicato in GU il 18.4.2017 di attuazione alla norma di legge prevede però l'accesso al beneficio esclusivamente:

- **ai cittadini italiani**
- **ai cittadini comunitari**
- **ai titolari di permesso di lungosoggiorno**

Tale limitazione appare illegittima perché non prevista dalla legge che delegava a un successivo DPCM solo "*le disposizioni necessarie all'attuazione del presente comma*" e non la delimitazione degli aventi diritto.

## **COSA FARE**

E' necessario che tutti i genitori stranieri titolari di un permesso di soggiorno, indipendentemente dal titolo e dalla sua durata, presentino richiesta.

L'INPS fornirà apposite istruzioni per la presentazione della domanda a far data dal 17 maggio 2017. E' molto probabile che ai moduli non potranno accedere i soggetti che non sono titolari di uno dei permessi sopraindicati, i quali dovranno dunque presentare la domanda o via pec o via raccomandata RR.

## **Accordi Euro-mediterranei**

Si ricorda infine che clausole di parità sono contenute anche nei seguenti accordi stipulati dal UE con Marocco, Algeria e Tunisia:

- Art. 65 accordo di Associazione Euromediterraneo firmato il 26.02.1996 tra la Comunità europea ed il Regno del Marocco ed entrato in vigore il 18 marzo 2000
- Art. 68 dell'Accordo Euromediterraneo con l'Algeria firmato il 22 aprile 2002 ed entrato in vigore il 10 ottobre 2005
- Art 65 dell'Accordo Euromediterraneo con la Tunisia, firmato il 17.07.1995 ed entrato in vigore il 01.03.1998

Nonché per la Turchia:

- art. 3.1 della decisione del Consiglio di Associazione n. 3/80, resa in attuazione dell'accordo di Associazione tra Turchia e l'allora Comunità Economica Europea

Secondo numerose sentenze i cittadini appartenenti alle nazionalità sopra indicate hanno diritto a tutte le prestazioni riconosciute agli italiani (vedi banca dati asgi – link) . Talune pronunce hanno tuttavia ritenuto che dette clausole si applichino solo alle prestazioni previdenziali secondo il significato nazionale e quindi solo alle prestazioni connesse al rapporto di lavoro

**Questo documento informativo è stato realizzato dall'ASGI che promuove un servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia per diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione in Italia.**

**Contatti e informazioni:** <http://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/>